

# REGOLAMENTO TOSAP

## INDICE

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE**

**Art. 1** DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 2** OGGETTO DELLA TASSA

**Art. 3** OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE.

**Art. 4** DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE.

**Art. 5** DOMANDA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

**Art. 6** CONCESSIONI PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

**Art. 7** PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI

**Art. 8** DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

**Art. 9** DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

**Art. 10** REVOCA DELLA CONCESSIONE

**Art. 11** RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

**Art. 12** RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVE AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

**Art. 13** COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE

### **CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA**

**Art. 14** OBBLIGATORIETA' DELLA TASSA PER TUTTO IL PERIODO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

**Art. 15** CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO

**Art. 16** SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

**Art. 17** CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

**Art. 18** MISURAZIONE DELL' AREA OCCUPATA - CRITERI

**Art. 19** DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

**Art. 20** TARIFFE

**Art. 21** MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI

**Art. 22** SOGGETTI PASSIVI

**Art. 23** PASSICARRABILI - AFFRANCAZIONE DELLA TASSA

**Art. 24** AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

**Art. 25** CONTEMPORANEA APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DI ALTRI TRIBUTI

**Art. 26** ESENZIONE DELLA TASSA

**Art. 27** ESCLUSIONE DELLA TASSA

**Art. 28** ACCERTAMENTI E VERIFICHE

**Art. 29** RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SOMME NON PAGATE

**Art. 30** RIMBORSI

**Art. 31** SANZIONI

**Art. 32** PARCHEGGI VEICOLI

**Art. 33** CONTRAVVENZIONI

**Art. 34** VIGILANZA

**Art. 35** RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

**>> TARIFFE**

## **DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE**

### **ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

Il presente regolamento disciplina le occupazioni effettuate anche senza titolo del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l' applicazione della relativa tassa.

### **ART. 2 - OGGETTO DELLA TASSA**

Sono soggette alla tassa:

1. Le occupazioni di qualsiasi natura, da chiunque effettuate, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, in ogni caso, nei beni facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune.
2. Le occupazioni effettuate nei tratti di strade statali o provinciali attraversanti il centro abitato del Comune – così come individuato dagli articoli 3 e 4 del codice della strada – nonché negli spazi del demanio statale dati in godimento al Comune per la costruzione di strade, piazze, parchi, giardini, ecc. e per i quali il comune è tenuto a sostenere le spese di manutenzione.
3. Le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione di quelle realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile. L' esclusione non opera per le tende aggettanti su aree di pertinenza di pubblici esercizi o di esercizi commerciali.
4. Le occupazioni sottostanti il suolo pubblico comprese quelle effettuate con condutture e impianti di servizi gestiti in regime di concessione amministrativa.
5. Le occupazioni realizzate su tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e termini di legge, o costituita nei modi e termini di legge, o costituita mediante la costruzione di opere pubbliche quali strade, fognature, illuminazione pubblica, rete idrica, metanizzazione, ecc per le quali il Comune è tenuto a sostenere le spese di manutenzione.
6. L' occupazione di spazi ed aree pubbliche nei pubblici mercati all' ingrosso e al minuto, gestiti direttamente o meno dal Comune, effettuata con depositi, capannoni, negozi, magazzini, tettoie, pensiline, banchi di vendita, carico e scarico merci, ecc..

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

La tassa è dovuta indipendentemente dall' applicazione di altri diritti per canoni di concessione applicabili dal Comune o a qualsiasi altro titolo spettanti.

### **ART. 3 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE.**

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee. Sono occupazioni permanenti quelli di carattere stabile, fondate su un atto di concessione che disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi all' utilizzazione del suolo o spazio pubblico, nonché la durata della concessione che, non deve essere inferiore all' anno. L' occupazione permanente DELL' AREA o dello spazio pubblico non è collegata necessariamente alla costruzione di opere visibili ma può consistere nella semplice disponibilità DELL' AREA o dello spazio medesimo o anche nel non permettere ad altri che, in qualche modo, se ne disponga. Sono occupazioni temporanee quelle di durata inferiore all' anno.

#### **ART. 4 - DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE.**

Chiunque intende, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui agli articoli precedenti, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.

Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, il motivo ed oggetto dell'occupazione, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata, oltre che dalla descrizione delle opere, da disegni, grafici e fotografie, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro trenta giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quanto altro necessario ai fini dell'esame della decisione sull'istanza.

Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno quindici giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

#### **ART. 5 - DOMANDA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI**

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L.241/1990, a rendere noto l'esito del procedimento.

La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art.4 del presente >Regolamento.

Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

#### **ART. 6 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE**

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e la superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

1. senza pregiudizio di terzi;
2. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
3. con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
4. a termine, per la durata massima di tre anni.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

#### **ART. 7 - PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI**

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune, ad ottenerne la rimessa in ripristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non intralciare o comunque rendere disagiata il traffico di autoveicoli, veicoli e pedoni e senza impedire il normale flusso pedonale sui marciapiedi.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'Autorità Comunale.

#### **ART. 8 - DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE**

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

#### **ART. 9 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**

Sono causa di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

1. le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
2. la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
3. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
4. la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei quindici giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;

5. il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

#### **ART. 10 - REVOCA DELLA CONCESSIONE**

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

#### **ART. 11 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**

Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno trenta giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

#### **ART. 12 - RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVE AD OCCUPAZIONI ABUSIVE**

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese relative nonché di quelle di custodia.

#### **ART.13 - COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE**

#### **ART. 14 - OBBLIGATORIETA' DELLA TASSA PER TUTTO IL PERIODO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per ogni anno solare e per tutta la durata delle concessioni, indipendentemente dal fatto di aver usufruito o meno dell'occupazione.

Per l'occupazione temporanea la tassa è dovuta per tutto il periodo autorizzato, indipendentemente dal fatto che l'occupazione sia stata effettuata o meno.

Il concessionario può non pagare la tassa per l'occupazione concessa o autorizzata a condizione che la stessa concessione o autorizzazione sia revocata dagli stessi organi che l'hanno emessa, prima dell'inizio stabilito nella concessione per l'occupazione.

#### **ART. 15 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO**

Ai sensi dell'art.43, comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla terza classe.

La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art.40, comma 3 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507.

#### **ART. 16 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE**

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate come segue:

### **CATANZARO NORD**

#### **I CATEGORIA**

PIAZZA MATTEOTTI  
VIA INDIPENDENZA  
VIA MILANO  
VIA G. VERCILLO  
VIA MARIO GRECO  
VIA A. DE GASPERI  
VIA E. BUCCARELLI  
VIA E. SCALFARO  
VIA A. BARBARO  
PIAZZA MONTEGRAPPA

#### **II CATEGORIA**

VIA F. ACRI  
VIA A. TURCO  
VIA F. CRISPI  
PIAZZA STOCCO  
PIAZZA OSSERVANZA  
VIA V. PUGLIESE  
VIA L. PASCALI  
VIA PIAVE  
VIA V. VENETO  
VIA M. JANNELLI  
VIA G. ALBERTI  
VIA G. ARENA  
VIA V. AMBROSIO  
VIA E. BORELLI  
VIA G. CANTAFIO  
VIA N. NASI  
PIAZZA MARTIRI UNGHERESI  
PIAZZA MONTENERO  
VIA V. CORTESE  
VIA A. BROUSSARD  
VIA G. SCHIPANI  
PIAZZA FRATELLI BANDIERAVIALE PIO X  
VIA A. GRECO  
VIA N. PIZI  
VIA A. DANIELE  
VIA E. DE RISO

#### **III CATEGORIA TUTTE LE ALTRE NON COMPRESSE NELLE CATEGORIE PRECEDENTI**

#### **IV CATEGORIA NESSUNA**

## CATANZARO CENTRO

### **I CATEGORIA**

CORSO G. MAZZINI  
PIAZZA G. GARIBALDI  
PIAZZA PREFETTURA  
PIAZZA BASILICA IMMACOLATA  
PIAZZA G. ROSSI  
PIAZZA GRIMALDI  
PIAZZA DUOMO  
PIAZZETTA DELLA LIBERTA'  
PIAZZA CAVOUR  
DISCESA CAVOUR  
PIAZZA M. LE PERA  
VIA EROI 1798  
VIA G. JANNONI  
PIAZZA ROMA  
PIAZZA G. MARCONI  
VIA F. DE SETA

### **II CATEGORIA**

VIA CARLO V  
PIAZZA S. ANGELO  
PIAZZA I. LARUSSA  
VIA D. MILELLI  
VIA S. GIORGIO  
VIA ITALIA  
VIA L. SETTEMBRINI  
VIA G. POERIO  
PIAZZA S. NICOLA  
VIA S. NICOLA  
PIAZZA F. DI TOCCO  
DISCESA CASE ARSE  
VIA G. CASALINUOVO  
VIA F. SPASARI  
VIA G. RAFFAELLI  
VIA G. SENSALLES  
VIA C. GIRONDA VERALDI  
LARGO G. SERRAVALLE  
VIA ALBERGHI  
TRAVERSA P. GALLUPPI  
VIA D. ASSANTI  
VIA A. ASTURARO  
LARGO ZINZI  
LARGO DEI CACCIATORI  
VIA MONTECORVINO  
DISCESA PORTA MARINA  
PIAZZALE TRIESTE  
DISCESA S. ROCHELLO

VIA V. D'AMATO  
PIAZZA ROSARIO  
SALITA ROSARIO  
DISCESA PIAZZA NUOVA  
LARGO PIANICELLO  
VIA DELL'ARCIVESCOVATO  
VIA EDUCANDATO  
VIA A. MENNITI IPPOLITO  
VIA XX SETTEMBRE  
VIA MONTE  
PORTA DI MARE  
DISCESA GRADONI  
PIAZZA F. FIORENTINO  
VIA NUOVA  
VIA F. CILEA  
VIA D. MARINCOLA PISTOIA  
VIALE DEI NORMANNI  
VIALE DEI BIZANTINI  
LARGO R. MARINCOLA C ATTANEO  
LARGO S. BARBARA  
SALITA CORSO MAZZINI

### **III CATEGORIA**

TUTTE LE ALTRE NON COMPRESSE NELLE CATEGORIE PRECEDENTI

### **IV CATEGORIA**

NESSUNA

## **S. MARIA-GAGLIANO-SIANO-CZ SALA-PONTEGRANDE-PITERA'**

### **I CATEGORIA**

NESSUNA

### **II CATEGORIA**

VIALE V. DE FILIPPIS  
VIA E. VITALE  
VIALE EMILIA  
VIALE DEGLI ANGIOINI  
VIA L. DELLA VALLE  
VIALE BRUTIUM  
VIALE T. CAMPANELLA  
VIA E. DE SETA  
VIALE CASSIODORO  
VIA S. MARIA  
VIA FERDINANDEA

### **III CATEGORIA**

NESSUNA

### **IV CATEGORIA**

TUTTE LE ALTRE NON COMPRESSE NELLE CATEGORIE PRECEDENTI



## CATANZARO LIDO

### **I CATEGORIA**

VIA LUNGOMARE

### **II CATEGORIA**

PIAZZA A. GARIBALDI  
VIA PROGRESSO  
VIA NAZIONALE  
PIAZZA DOGANA  
VIALE MAGNA GRECIA

### **III CATEGORIA**

NESSUNA

### **IV CATEGORIA**

TUTTE LE ALTRE NON COMPRESI NELLE CATEGORIE PRECEDENTI

### **ART. 17 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate ai fini di cui all'art.46 del D.Lgs. 507/1993 (occupazione del sottosuolo e soprasuolo), se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

### **ART. 18 - MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA - CRITERI**

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa. Per le occupazioni soprasuolo, purché aggettanti almeno 80 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

### **ART. 19 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA**

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa, ma dettagliata per via e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze.

#### **ART. 20 - TARIFFE**

Le tariffe della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art.16 e sono allegate al presente Regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art.16, in rapporto alla durata delle occupazioni.

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del venti per cento. Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art.21 del presente Regolamento.

#### **ART. 21 - MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI**

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

1. per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art.46 D.Lgs.507/93, la tariffa è ridotta al 35%;
2. per le occupazioni, permanenti temporanee, con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente al suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30%;
3. per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50%;
4. per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al dieci per cento. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso;
5. per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi rapporto, la tariffa ordinaria è ridotta al dieci per cento;
6. per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa è ridotta al cinquanta per cento;
7. per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art,46 D.Lgs. 507/93 la tariffa è ridotta al trentacinque per cento;

8. per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da venditori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di carattere temporaneo sono ridotte del cinquanta per cento;
9. per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe di carattere temporaneo sono ridotte dell'ottanta per cento;
10. per le occupazioni temporanee del suolo per fini di cui all'art.46 D.Lgs.507/93, la tariffa è ridotta del 50 per cento;
11. le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, sono soggetti alla tassa con tariffa ordinaria;
12. le occupazioni con autovetture di uso privato sono soggette alla tassa con tariffa ordinaria;Ue
13. le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edilizie sono ridotte del 30%;
14. per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive, la tariffa è ridotta dell'ottanta per cento;
15. per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, la tariffa è ridotta del venti per cento;
16. la riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del cinquanta per cento;
17. per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentate del venti per cento;
18. relativamente alle occupazioni temporanee, per il periodo estivo (/01 giugno/30 settembre) a favore di quanti richiedono di occupare il suolo pubblico per somministrazione di alimenti e bevande e/o per intrattenimento all'aperto complementare ad attività di tipo ricettivo, la tariffa viene ulteriormente ridotta al 30%;
19. le riduzioni di tariffa previste per le occupazioni temporanee di cui all'art.45 del D.Lgs.507/93, si cumulano tra di loro;
20. le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%,
21. per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a cento metri quadrati, del 25% per la parte eccedente i cento metri quadrati e fino a mille metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i mille metri quadrati.

## **ART. 22 - SOGGETTI PASSIVI**

Ai sensi dell'art.39 la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Ai sensi dell'art.38, comma 4, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

## **ART. 23 - PASSICARRABILI - AFFRANCAZIONE DELLA TASSA**

Ai sensi dell'art.44, comma 5, le superfici dei passi carrabili si determinano moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si d' accesso, per la profondità del marciapiede.

Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla striscia di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, di una profondità minima di centimetri ottanta.

Ai sensi dell'art.44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune,.

La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

#### **ART. 24 - AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO**

Ai sensi dell'art.44, comma 12, del citato D.Lgs. 507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

#### **ART. 25 - CONTEMPORANEA APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DI ALTRI TRIBUTI**

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, a norma dell'art.9, comma 7, del D.Lgs.507/93 e successive modificazioni e/o integrazioni è dovuta anche quando sui medesimi spazi e/o aree viene applicata l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, nonché il pagamento di canoni di locazione, di concessione o di altri diritti.

#### **ART. 26 - ESENZIONE DELLA TASSA**

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507:

1. le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
2. le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
3. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
4. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta del veicolo per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
5. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
6. le occupazioni di aree cimiteriali;
7. gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

Sono inoltre esenti le occupazioni occasionali che oggettivamente non possiedono i requisiti della sistematicità e della regolarità:

1. commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
2. occupazioni soprastanti occupazioni soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
3. occupazioni di pronto intervento con ponti, scale, pali, di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
4. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizi e siano posti in contenitori facilmente movibili;
5. occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

#### **ART. 27 - ESCLUSIONE DELLA TASSA**

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

#### **ART. 28 - ACCERTAMENTI E VERIFICHE**

Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone normalmente comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 19 entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine il Comune emette apposito avviso di accertamento nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di 60 giorni per il pagamento. L'errata determinazione del tributo in conseguenza di errore materiale o di calcolo riconosciuto dal contribuente non dà luogo ad applicazione di soprattasse e interessi, ma alla semplice integrazione della tassa già corrisposta, ove il tributo versato risulti inferiore a quello dovuto o nel rimborso della parte di esso versato in eccedenza.

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la tassa risulti interamente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

#### **ART. 29 - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SOMME NON PAGATE**

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art.68 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43 e successive modificazioni, in unica soluzione.

Per la riscossione della tassa si applica il privilegio di cui all'art.2752 del Codice Civile, subordinatamente ai crediti dello Stato.

#### **ART. 30 - RIMBORSI**

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 2,50% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

#### **ART. 31 - SANZIONI**

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 30% dell'ammontare della tassa dovuta.

Sulle somme dovuta a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 2,50% per ogni semestre compiuto.

#### **ART. 32 - PARCHEGGI VEICOLI**

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, a norma dell'art.4 del D.P.R. 27 ottobre 1958, n.956, di concedere, con deliberazione del Consiglio Comunale, aree destinate al parcheggio con custodia di veicoli.

#### **ART. 33 - CONTRAVVENZIONI**

Oltre alla diffida ed ordinanza previste dall'art.12 per le occupazioni abusive, a carico dei contravventori sarà elevato verbale di contravvenzione seguendo la procedura stabilita dalla legge dello Stato e dai relativi regolamenti, salvo denuncia all'Autorità Giudiziaria qualora il fatto costituisca reato più grave ai sensi del codice penale e delle altre leggi e regolamenti.

#### **ART. 34 - VIGILANZA**

L'Ufficio Tecnico, l'Urbanistica, le Circoscrizioni comunali, il Comando dei Vigili Urbani e gli altri incaricati dal Sindaco con apposito ordine di servizio sono tenuti alla vigilanza dell'esatta applicazione del presente Regolamento.

E' attribuita alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze la funzione di vigilanza sulla gestione, sia diretta che in concessione, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

A tal fine, si applicano le disposizioni previste dall'art.35 del Decreto Legislativo 507/93 e successive modificazioni.

### **ART. 35 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. n.507/93 e successive modificazioni , nonchè a qualsiasi altra norma vigente in materia.

### **TARIFFE ORDINARIE TOSAP TEMPORANEA**

#### **OCCUPAZIONE SUOLO**

Categoria prima €. 4,10  
Categoria seconda €. 3,60  
Categoria terza €. 3,10  
Categoria quarta €. 2,80

#### **OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO**

Fino a Km.1 e fino a 30 giorni €25,80

### **TARIFFE ORDINARIE TOSAP PERMANENTE**

#### **OCCUPAZIONE SUOLO**

Categoria prima €41,80  
Categoria seconda €34,60  
Categoria terza €27,30  
Categoria quarta €25,30

#### **OCCUPAZIONE SUOLO E SOTTOSUOLO PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTE**

Centro abitato €68,10  
Zona limitrofa €. 41,80  
Sobborghi e zone periferiche €. 23,20  
Frazioni €. 11,30

#### **OCCUPAZIONE SUOLO E SOPRASUOLO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

Centro abitato €. 23,20  
Zona limitrofa €. 15,40  
Fraz. Sob. E perif. €. 11,30